

Delibera n. 228/01 (adottata il 18 ottobre 2001 e aggiornata con delibera n. 262/01))

TESTO INTEGRATO DELLE DISPOSIZIONI DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO, DI MISURA E DI VENDITA DELL'ENERGIA ELETTRICA

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

- Nella riunione del 18 ottobre 2001,
- Premesso che:
 - con deliberazione 18 febbraio 1999, n. 13/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 49 dell'1 marzo 1999, e successive modificazioni (di seguito: deliberazione n. 13/99), l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) ha adottato la disciplina delle condizioni tecnico-economiche del servizio di vettoriamento dell'energia elettrica, intendendosi con tale espressione il servizio di trasporto dell'energia elettrica sulle reti per i clienti del mercato libero;
 - la disciplina di cui al precedente alinea, adottata anteriormente all'attuazione della direttiva 96/92/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (di seguito: direttiva europea 96/92/CE), ha risposto ad esigenze di continuità con la disciplina per il vettoriamento e lo scambio dell'energia elettrica allora in vigore, ed ha assunto carattere di transitorietà, in vista di una successiva riforma da realizzarsi contestualmente all'avvio del sistema delle offerte, previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 75 del 31 marzo 1999 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);
 - con deliberazione 29 dicembre 1999, n. 204/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Supplemento ordinario, n. 235 del 31 dicembre 1999 e successive modificazioni (di seguito: deliberazione n. 204/99), l'Autorità ha regolato la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per la determinazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato.
- Visti:
 - la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995);

- la direttiva europea n. 96/92/CE;
 - il decreto legislativo n. 79/99;
 - il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 26 gennaio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 27 del 3 febbraio 2000, come successivamente modificato e integrato dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 17 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 97 del 27 aprile 2001;
 - la deliberazione n. 13/99;
 - la deliberazione n. 204/99;
 - la deliberazione 29 dicembre 1999, n. 205/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Supplemento ordinario, n. 235 del 31 dicembre 1999 (di seguito: deliberazione n. 205/99);
 - la delibera 27 febbraio 2001 n. 37/01 (di seguito: delibera n. 37/01);
 - gli esiti della consultazione avviata con la pubblicazione del documento per la consultazione "Riforma dei corrispettivi di uso delle reti da parte dei clienti del mercato libero e definizione di una disciplina transitoria del dispacciamento" diffuso dall'Autorità in data 7 agosto 2001, che sottolineano la diffusa condivisione delle seguenti esigenze:
 - a) consentire una verifica congiunta del vincolo tariffario ai ricavi (V1) per le controparti della medesima tipologia di contratti di somministrazione, siano essi clienti del mercato libero o clienti del mercato vincolato;
 - b) evitare di identificare una specifica componente tariffaria a copertura dei costi di gestione dei contratti di acquisto e vendita dell'energia elettrica per i clienti del mercato vincolato e delle connesse funzioni commerciali che, essendo di entità trascurabile rispetto al totale dei costi, introdurrebbe inefficienza nell'erogazione dei servizi e complessità nel sistema di regolamentazione dei corrispettivi;
 - c) applicare la componente UC₃, a copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di trasporto dell'energia elettrica sulle reti di trasmissione e di distribuzione, a tutti i clienti finali.
- Considerato che:
 - le difformità evidenziate in premessa, quanto alla vigente disciplina del trasporto dell'energia elettrica, generano una disparità di trattamento tra clienti del mercato vincolato e clienti del mercato libero, e che tali difformità si sostanziano nella diversa struttura dei corrispettivi di accesso ed uso delle reti applicati ai primi, ai sensi della deliberazione n. 13/99, rispetto

- alla struttura delle componenti della tariffa di fornitura dell'energia elettrica a copertura dei costi del servizio di trasporto applicata ai secondi, ai sensi della deliberazione n. 204/99;
- sebbene le suddette difformità fossero giustificate dall'esigenza di rendere compatibile il regime di negoziazione dell'energia elettrica basato sulla contrattazione bilaterale con l'esigenza di salvaguardia della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico, esse, tuttavia, producono l'effetto di rendere l'onere del servizio di trasporto dell'energia elettrica sopportato dal cliente sensibilmente diverso, a parità di caratteristiche della domanda, in funzione dell'appartenenza del cliente stesso al mercato libero o al mercato vincolato, rendendosi pertanto necessaria l'unificazione delle discipline sopra richiamate;
 - il decreto legislativo n. 79/99 prevede che:
 - a) siano rilasciate concessioni aventi ad oggetto esclusivo l'attività di distribuzione dell'energia elettrica (articolo 9, comma 1), intendendosi quest'ultima come l'insieme di attività preordinate al trasporto ed alla trasformazione dell'energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi in un determinato ambito territoriale, secondo quanto proposto dall'Autorità con la delibera n. 37/01;
 - b) con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sia attribuita al Gestore della rete di trasmissione nazionale la concessione delle attività di trasmissione e di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale (articolo 3, comma 5);
 - da quanto sopra considerato consegue che l'attività di vendita dell'energia elettrica non è affidata in esclusiva ai titolari delle suddette concessioni;
 - l'unificazione della regolazione delle condizioni economiche delle attività di trasmissione, di dispacciamento e di distribuzione, da intendersi come costituenti il servizio di trasporto dell'energia elettrica su reti con obbligo di connessione di terzi (di seguito: servizio di trasporto), comporta la necessità di regolare i corrispettivi per l'attività di vendita ai clienti del mercato vincolato specificamente ed autonomamente considerata;
 - il rilascio delle richiamate concessioni esclude dall'ambito di dette concessioni il servizio di misura dell'energia elettrica, il quale è sottoposto, pertanto, ad un regime di accesso e di esercizio basato sul riconoscimento della libertà di intrapresa;
 - per la determinazione dei vincoli tariffari a copertura dei costi del servizio di trasporto dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato, con la deliberazione n. 204/99, nonché per la determinazione delle componenti dei corrispettivi del servizio di trasporto alle imprese distributrici dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato, con la deliberazione n. 205/99, sono stati utilizzati i medesimi livelli di costi impiegati per la determinazione dei corrispettivi di vettoriamento di cui alla deliberazione n. 13/99;
 - per effetto delle deliberazioni n. 13/99 e n. 204/99 il regime delle prestazioni patrimoniali imposte agli utenti dei servizi di pubblica utilità

nel settore dell'energia elettrica per il finanziamento di finalità generali è articolato in maggiorazioni sui corrispettivi di vettoriamento per i clienti del mercato libero, e in componenti delle tariffe di fornitura per i clienti del mercato vincolato;

- l'unificazione della regolazione delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio di trasporto per tutti gli utenti dei servizi di pubblica utilità nel settore dell'energia elettrica comporta la necessità di ancorare ai corrispettivi per il servizio di trasporto le prestazioni patrimoniali imposte per il finanziamento di finalità di carattere generale afferenti al sistema elettrico, eccezion fatta per quelle che devono essere sostenute esclusivamente dai clienti del mercato vincolato; e che pertanto l'imposizione di queste ultime prestazioni patrimoniali dovrà essere legata ai corrispettivi per il servizio di vendita dell'energia elettrica ai medesimi;

- la disciplina posta dal decreto legislativo n. 79/99 in ordine alle attività di trasmissione e di dispacciamento dell'energia elettrica prevede, tra l'altro, che il Gestore della rete non disponga delle infrastrutture facenti parte della rete di trasmissione nazionale, dovendo stipulare, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del medesimo decreto legislativo, apposite convenzioni con le società che ne abbiano la disponibilità per disciplinare gli interventi di esercizio, manutenzione e sviluppo di dette infrastrutture;

- le disposizioni dell'articolo 3, comma 10, del decreto legislativo n. 79/99 prevedono che il Gestore della rete sia remunerato secondo criteri di efficienza economica per le attività di competenza svolte con la propria organizzazione; che l'Autorità, secondo quanto disposto dal medesimo articolo e comma, ha individuato nel criterio dei costi riconosciuti e la forma di remunerazione delle predette attività che, ad oggi, consente l'introduzione di un adeguato livello di incentivazione del medesimo Gestore della rete all'efficienza economica; e che detta remunerazione si sostanzia nel riconoscimento di una quota fissa, determinata dall'Autorità, del corrispettivo per i servizi di trasmissione e di dispacciamento;

- il corrispettivo di cui al precedente alinea, per la restante parte, è destinato alla copertura dei costi sostenuti dai titolari delle infrastrutture facenti parte della rete di trasmissione nazionale; e che detta parte non dipende dalle decisioni imprenditoriali assunte dal Gestore della rete, bensì è principalmente funzione del volume del servizio di trasporto erogato;

- ogni forma di flessibilità tariffaria, derivante dall'applicazione delle opzioni tariffarie, in capo al Gestore della rete inciderebbe non già sui ricavi dello stesso Gestore della rete, bensì sui ricavi dei soggetti titolari delle infrastrutture di cui al precedente alinea, rendendo totalmente inefficace la previsione di opzioni tariffarie per i clienti finali come strumento di adeguamento dei corrispettivi applicati ai costi effettivi di erogazione dei servizi da parte del soggetto responsabile dei medesimi costi;

- in conseguenza di quanto sopra illustrato, per il servizio di trasporto dell'energia elettrica il regime di regolazione basato sulle opzioni tariffarie non può essere applicato al Gestore della rete;
- la definizione di un regime di regolazione tariffaria asimmetrica, da intendersi tale in ragione del fatto che non sarebbe possibile prevedere l'offerta di opzioni tariffarie per la remunerazione del servizio di trasporto erogato direttamente dal Gestore della rete ai clienti finali, determinerebbe, a danno di questi ultimi, una situazione di disparità di trattamento nei confronti degli altri clienti finali connessi a reti di distribuzione in alta tensione, a parità delle altre condizioni e caratteristiche tecniche;

Ritenuto che:

- sia necessario riformare, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera d), della legge n. 481/95, la disciplina dei corrispettivi per il servizio di trasporto in vigore al fine di evitare difformità ingiustificate di trattamento tra clienti del mercato vincolato e clienti del mercato libero, a parità di servizio erogato;
- quanto previsto dal precedente alinea non sia perseguibile tramite l'estensione dell'attuale disciplina del vettoriamiento a tutta l'energia elettrica oggetto del servizio di trasporto, ciò che renderebbe una tale disciplina incompatibile con il funzionamento del sistema delle offerte di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 79/99, e che quindi sia opportuna, a tal fine, l'estensione del regime di regolazione basato sulle opzioni tariffarie, posto dalla deliberazione n. 204/99;
- tale impostazione, in ragione della flessibilità che garantisce agli esercenti i servizi di pubblica utilità, sia in grado di assicurare la continuità alla copertura dei costi riconosciuti per il servizio di trasporto e la salvaguardia degli obiettivi economico-finanziari dei medesimi esercenti, come determinati con riferimento al periodo di regolazione 2002-2003;
- al fine di evitare disparità di trattamento tra clienti finali, l'assunzione dei rapporti commerciali aventi ad oggetto l'erogazione del servizio di trasporto a detti clienti, e, di conseguenza, la definizione di opzioni tariffarie, debbano essere previste per i soli esercenti l'attività di distribuzione dell'energia elettrica;
- sia opportuno che, transitoriamente, il servizio di misura per i clienti finali continui ad essere svolto dall'impresa esercente il servizio di trasporto, alla cui rete ciascun cliente finale è connesso;
- per ragioni di gradualità nel passaggio dal regime in esclusiva a quello in cui una molteplicità di soggetti potrà esercitare il servizio di misura, sia pertanto preferibile coprire i costi di tale attività attraverso una specifica componente inclusa nei corrispettivi per il servizio di trasporto; e che sia inoltre opportuno stabilire disposizioni di carattere transitorio atte a consentire continuità e certezza nell'esercizio di tale servizio;
- il riordino delle disposizioni dell'Autorità in materia di condizioni tecnico-economiche dei servizi di trasporto, di misura e di vendita

dell'energia elettrica, nonché il loro coordinamento con le richiamate innovazioni, possa essere opportunamente realizzato sotto la forma di un unico corpo normativo, denominato Testo Integrato, con valore in parte ricognitivo ed in parte innovativo, nei sensi di cui alle considerazioni che precedono, così razionalizzando ed armonizzando le disposizioni già vigenti o di nuova emanazione, dettate in materia dall'Autorità.

DELIBERA

Articolo 1

Approvazione di Testo Integrato

- 1.1 È approvato il Testo Integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasporto, di misura e di vendita dell'energia elettrica (di seguito: Testo Integrato), allegato alla presente delibera di cui forma parte integrante e sostanziale (Allegato A).

Articolo 2

Abrogazioni

- 2.1 Con decorrenza dall'1 gennaio 2002 sono abrogate, in quanto contenenti norme sostituite da quelle poste con il Testo Integrato, le seguenti disposizioni:
- a) la deliberazione 18 febbraio 1999, n. 13/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 43 del 22 febbraio 1999 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - b) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 19 della deliberazione 29 dicembre 1999, n. 204/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Supplemento ordinario n. 235 del 31 dicembre 1999, e successive modificazioni ed integrazioni;
 - c) gli articoli 1, 3, 4, 5, 7 della deliberazione 29 dicembre 1999, n. 205/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Supplemento ordinario n. 235 del 31 dicembre 1999, e successive modificazioni ed integrazioni;
 - d) la deliberazione 12 luglio 2000, n. 119/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 187 dell'11 agosto 2000;
 - e) la deliberazione 28 dicembre 2000, n. 240/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Supplemento ordinario n. 2 del 5 gennaio 2001;
 - f) l'articolo 6 della deliberazione 28 dicembre 2000, n. 244/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Supplemento ordinario n. 2 del 5 gennaio 2001;
 - g) la deliberazione 22 marzo 2001, n. 63/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 84 del 10 aprile 2001.
- 2.2 Pure con decorrenza dall'1 gennaio 2002 sono abrogate, in quanto contenenti norme incorporate e confermate nel Testo Integrato, le seguenti disposizioni:
- a) gli articoli 4 e 5 della deliberazione 26 giugno 1997, n. 70/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 150 del 30 giugno 1997;

- b) gli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 della deliberazione 29 dicembre 1999, n. 204/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Supplemento ordinario n. 235 del 31 dicembre 1999, e successive modificazioni ed integrazioni;
- c) l'articolo 2 della deliberazione 29 dicembre 1999, n. 205/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Supplemento ordinario n. 235 del 31 dicembre 1999, e successive modificazioni ed integrazioni;
- d) la deliberazione 24 febbraio 2000, n. 43/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 57 del 9 marzo 2000, e successive modificazioni ed integrazioni;
- e) la deliberazione 9 marzo 2000, n. 53/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 90 del 17 aprile 2000;
- f) l'articolo 5 della deliberazione 15 giugno 2000, n. 108/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 151 del 30 giugno 2000, e successive modificazioni ed integrazioni;
- g) l'articolo 4 della deliberazione 19 luglio 2000, n. 123/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 186 del 10 agosto 2000;
- h) la deliberazione 26 luglio 2000, n. 131/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 213 del 12 settembre 2000;
- i) l'articolo 5 della deliberazione 20 dicembre 2000, n. 230/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Supplemento ordinario n. 2 del 5 gennaio 2001;
- l) la deliberazione 20 dicembre 2000, n. 232/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Supplemento ordinario n. 2 del 5 gennaio 2001, e successive modificazioni ed integrazioni;
- m) l'articolo 4 della deliberazione 28 dicembre 2000, n. 238/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Supplemento ordinario n. 2 del 5 gennaio 2001;
- n) l'articolo 3 della deliberazione 28 dicembre 2000, n. 239/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Supplemento ordinario n. 2 del 5 gennaio 2001;
- o) la deliberazione 14 febbraio 2001, n. 20/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 45 del 23 febbraio 2001;
- p) la deliberazione 25 maggio 2001, n. 114/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 130 del 7 giugno 2001;
- q) l'articolo 7 della deliberazione 11 luglio 2001, n. 158/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 226 del 28 settembre 2001;
- r) l'articolo 3 della deliberazione 19 luglio 2001, n. 163/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 185 del 10 agosto 2001.

Articolo 3

Disposizioni transitorie in materia di vincolo V1 per l'anno 2001 e per l'anno 2002

3.1 Ai fini dell'applicazione della deliberazione 29 dicembre 1999, n. 204/99, relativamente al rispetto del vincolo V1 per l'anno 2001, l'articolo 9, comma 9.5 della medesima deliberazione, è sostituito dal seguente comma:

“9.5 Qualora i ricavi eccedentari relativi all'anno 2001 per una tipologia di utenza risultino positivi, l'esercente nell'anno 2002:

- a) a fronte di ricavi eccedentari superiori al 5% dei ricavi ammessi, riconosce un rimborso entro il 31 dicembre 2002 a ciascun cliente che nel 2001

apparteneva alla medesima tipologia. L'ammontare complessivo dei rimborsi è pari ai ricavi eccedentari moltiplicati per $(1+r_2)$ dove r_2 è il tasso di riferimento in vigore all'inizio del 2002 aumentato di 5 punti percentuali; esso viene ripartito tra i clienti in proporzione agli addebiti complessivamente fatturati nel 2001.

b) a fronte di ricavi eccedentari non superiori al 5% dei ricavi ammessi può, in alternativa:

- i) applicare quanto previsto alla lettera a) del presente comma sostituendo r_2 con r_1 , definito pari al tasso di riferimento in vigore all'inizio del 2002 aumentato di 3 punti percentuali;
- ii) ridurre, nelle fatture emesse nell'anno 2002, le componenti di tutte le opzioni tariffarie applicate ai clienti appartenenti alla medesima tipologia, escluse le componenti A e UC, in una misura che comporti, entro il quinto bimestre, un accredito pari ai suddetti ricavi eccedentari moltiplicati per $(1+r_1)$. Qualora il complesso delle riduzioni praticate entro il quinto bimestre sia inferiore a tale importo, l'esercente accredita l'ammontare residuo nel bimestre successivo dividendolo in parti uguali tra tutti i clienti appartenenti alla stessa tipologia.”

3.2 Le maggiorazioni di 3 e 5 punti percentuali del tasso di riferimento di cui ai comma 7.2, lettere a) e b) del Testo Integrato, non si applicano ai ricavi eccedentari dell'anno 2002.

Articolo 4

Disposizioni transitorie in materia di Conto costi energia

4.1 Fino al 31 dicembre 2001, il Conto costi energia di cui all'articolo 6, comma 6.1, della deliberazione 26 giugno 1997, n. 70/97, continua ad operare esclusivamente per l'erogazione dei contributi a favore delle imprese produttrici-distributrici e per la contabilizzazione del gettito della parte B della tariffa relativamente all'energia elettrica prodotta, o importata, ed erogata ai clienti finali fino al 31 dicembre 2000.

4.2 Successivamente al 31 dicembre 2001, la Cassa conguaglio per il settore elettrico chiude il Conto costi energia, trasferendo ogni residua disponibilità al Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate di cui all'articolo 40, comma 40.1, lettera b), del Testo Integrato.

Articolo 5

Disposizioni transitorie in materia di Conto per la gestione della compensazione della maggiore valorizzazione dell'energia elettrica nella transizione

5.1 Fino al 31 dicembre 2001 la maggiorazione di cui all'articolo 2, comma 2.8, della deliberazione 20 dicembre 2000, n. 232/00, alimenta il Conto per la gestione della compensazione della maggiore valorizzazione dell'energia

elettrica nella transizione. Con cadenza bimestrale la Cassa conguaglio per il settore elettrico, dopo aver liquidato i contributi a carico del Conto per la gestione della compensazione della maggiore valorizzazione dell'energia elettrica nella transizione di cui all'articolo 4 della deliberazione 9 marzo 2000, n. 53/00, trasferisce sul Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate di cui all'articolo 5 della deliberazione 26 giugno 1997, n. 70/97, eventuali differenze tra il gettito della maggiorazione di cui all'articolo 2, comma 2.8 della deliberazione 20 dicembre 2000, n. 232/00 ed i contributi a valere sulla disponibilità del Conto per la gestione della compensazione della maggiore valorizzazione dell'energia elettrica nella transizione.

- 5.2 Successivamente al 31 dicembre 2001, la Cassa conguaglio per il settore elettrico chiude il Conto per la gestione della compensazione della maggiore valorizzazione dell'energia elettrica nella transizione, trasferendo ogni residua competenza al Conto per la reintegrazione alle imprese produttrici-distributrici dei costi per l'attività di produzione di energia elettrica nella transizione di cui all'articolo 40, comma 40.1, lettera e), del Testo Integrato.

Articolo 6

Disposizioni finali

- 6.1 La proposta delle opzioni tariffarie per l'anno 2002, ai sensi dell'articolo 4 del Testo Integrato, è consentita sino al 15 novembre 2001.
- 6.2 Gli articoli da 12 a 20, 22 e da 24 a 57, ad eccezione dell'articolo 40, comma 40.4, del Testo Integrato hanno effetto dall'1 gennaio 2002.
- 6.3 La componente UC1 di cui all'articolo 19 del Testo Integrato e la componente UC3 di cui all'articolo 13 del Testo Integrato sono entrambe fissate pari a 0, sino a successivo provvedimento dell'Autorità.
- 6.4 Il presente provvedimento viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore a far data dalla sua pubblicazione.